



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; C) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

Art. 12

PER VIDEOCONFERENZA

1. L'Esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che devono comparire dinanzi alle autorità della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 2. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza nella misura in cui detto metodo non contrasti con la sua legislazione interna. Se la Parte Richiesta non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente può metterli a sua disposizione. 3. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:

- a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorità competente della Parte Richiesta. Questa autorità è anche responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorità della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;
- b) le autorità competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alla sua legislazione interna;
- d) al termine dell'audizione, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona che è comparsa, il contenuto dell'esame, l'identità e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente. 4. Le Parti convengono, attraverso le proprie Autorità Centrali, di assegnare un interprete e/o un difensore alla persona comparsa. In questo caso, deve essere consentito al difensore di essere presente nel luogo in cui la persona si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, e di comunicare riservatamente a

distanza con il proprio assistito. 5. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalita' prevista dal presente Trattato.

Versione in vigore dal 28 luglio 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-82-2020/art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16
dicembre 2016 · Art. 12

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16
dicembre 2016 · Art. 12

